

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 23/06/2021

FATTO

Il ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 12 febbraio 2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto dopo il pagamento di quarantotto rate; ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi Euro 900,00 a titolo di commissioni finanziarie.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario ha sostenuto:

- l'irricevibilità del ricorso dal momento che il procuratore del ricorrente ha allegato in sede di reclamo una procura priva di autenticazione;
- la natura *upfront* delle commissioni finanziarie, i cui proventi sono stati destinati a remunerare le attività di un soggetto terzo e non sono pertanto nella disponibilità del convenuto;
- l'inapplicabilità della sentenza "Lexitor" della CGUE.

Parte resistente ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento.

L'eccezione di irricevibilità del ricorso deve essere respinta, in quanto l'obbligo di autenticazione della sottoscrizione della parte non è previsto dalle disposizioni di Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Deve poi disattendersi l'eccezione proposta dall'intermediario secondo la quale la Direttiva 2008/48/CE non possa trovare applicazione rispetto ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore (c.d. "efficacia diretta orizzontale") dal momento che il consumatore non potrebbe invocare direttamente la sentenza della Corte in controversie incardinate innanzi al giudice nazionale, che è tenuto ad applicare il diritto interno e, nel caso di specie, l'art. 125-sexies del TUB.

Sul punto, infatti, con decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha escluso che possa farsi questione di "efficacia diretta orizzontale della direttiva" nella misura in cui le disposizioni di diritto nazionale (artt. 121 e 125-sexies TUB) costituiscono recepimento normativo dell'art. 16 dir. 2008/48/CE e, dal momento che non si pone alcun contrasto tra diritto nazionale e diritto eurounitario, ma al contrario essendo in presenza di una norma nazionale recettiva della Direttiva stessa, quest'ultima deve ritenersi perfettamente operativa nei rapporti orizzontali di prestito tra privati in generale e tra clienti e banche nel caso specifico (così Collegio Torino, decisione n. 9588/20).

Ciò posto, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione n. 26525/19, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento."

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisione n. 26525119).

Tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	7,66%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,68%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
COMMISSIONI FINANZIARIE				1.500,00	Recurring	60,00%	900,00		900,00
Totale				1.500,00					900,00

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 900,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA